

ACCORDO TRA IL COMUNE DI ISEO E IL COMUNE DI SALE MARASINO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO E TEMPORANEO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 – PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.08.2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno _____ del mese di giugno,

TRA

Il Comune di Iseo, con sede a Iseo (BS) in Piazza Garibaldi n. 10 (C.F. 00451300172), in persona del Segretario Generale dott.ssa Enrica Pedersini, domiciliata per la sua carica presso la sede dell'Ente medesimo;

E

Il Comune di Sale Marasino, con sede in Sale Marasino (BS), via Mazzini n. 75 (C.F. 80015470174), in persona del Segretario Generale dott.ssa Franca Moroli domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente medesimo;

Premesso che:

- l'articolo 30 del D. Lgs. 267/2000 TUEL testualmente dispone *"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti."*;
- l'articolo 23, comma 1, del C.C.N.L. Funzioni Locali 16 novembre 2022 prevede testualmente che *"[...] Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione [...]"*;
- il Comune di Sale Marasino chiedeva nulla osta al trasferimento, con decorrenza preferibilmente a far data dal 01 luglio 2025, della dipendente del Comune di Iseo, matricola 44, individuata idonea a ricoprire il posto vacante di cui all'Avviso pubblico per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato (36 ore) di Istruttore (ex Cat. C) da destinare all'Area Amministrativa-Servizi Demografici, del Comune di Sale Marasino,
- il Responsabile Area Amministrativa del Comune di Iseo, Dott.ssa Enrica Pedersini, rilasciava nulla osta al trasferimento della dipendente matr. 44 presso il Comune di Sale Marasino, con decorrenza dal 01 settembre 2025, previa attivazione di un periodo di scavalco condiviso tra

i due Comuni (dal 01.07.2025 al 31.08.2025), al fine di assecondare le esigenze organizzative del Comune di Sale Marasino, proponendo la seguente suddivisione ed articolazione oraria:

	dalle	alle	dalle	alle	Iseo	Sale Marasino	Tot.
Lunedì	08:30	13:00	14:00	17:00	07:30		07:30
Martedì	08:30	13:00			04:30		04:30
Mercoledì	08:30	13:00	14:00	16:00		06:30	06:30
Giovedì	08:30	13:00	14:00	17:00	03:00	04:30	07:30
Venerdì	08:30	13:00			04:30		04:30
Sabato	08:30	14:00				05:30	05:30
Totale					19:30	16:30	36:00:00

- il Comune di Sale Marasino aderiva alla proposta di attivazione di un periodo di scavalco condiviso tra i due Comuni per il periodo 01.07.2025- 31-08.2025;
- la dipendente matricola 44 prestava il proprio assenso alla ripartizione oraria di cui sopra;
- la sottoscrizione del presente atto viene effettuata nel rispetto del principio generale di riduzione ed ottimizzazione della spesa del personale a carico della finanza pubblica ed è stipulato al fine di regolare le modalità di ripartizione della gestione del rapporto di lavoro della dipendente utilizzata a tempo parziale.

Tutto ciò premesso e considerato:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 Oggetto e finalità

L'utilizzo condiviso, presso il Comune di Sale Marasino della dipendente utilizzata a tempo parziale, è attuato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del C.C.N.L16.11.2022; esso, pertanto, non dà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente utilizzato con l'ente cedente né dà luogo all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, seppur parziale, con il Comune di Sale Marasino. Per tutta la durata dell'utilizzo condiviso, pertanto, il dipendente resta giuridicamente dipendente dell'ente cedente, mentre il rapporto di subordinazione che si instaura con l'ente utilizzatore attiene soltanto il suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo.

Articolo 3 Durata e ripartizione orario di lavoro

L'utilizzo condiviso della dipendente presso l'ente utilizzatore avrà **decorrenza dal 01/07/2025 fino al 31/08/2025, per n. 16:30 ore settimanali.**

Il rapporto potrà essere risolto anticipatamente, senza preavviso: a) per recesso unilaterale del dipendente utilizzato a tempo parziale quando sussistano comprovate circostanze oggettive, indipendenti dalla sua volontà, che gli impediscano il regolare svolgimento della sua attività

lavorativa presso l'ente cedente; b) per recesso unilaterale, motivato, di uno dei due enti parte del presente.

Ove non intervenga un diverso accordo nel corso della sua durata, l'utilizzo condiviso è da intendersi a tempo parziale.

Il dipendente sarà perciò tenuto al completamento dell'intero debito orario settimanale di 36 ore, di cui **16:30 ore** presso l'ente utilizzatore (Comune di Sale Marasino) e **19:30 ore** presso l'ente cedente (Comune di Iseo), salve le interruzioni della prestazione lavorativa per ferie, malattia o per permessi retribuiti stabiliti dalla normativa di comparto.

L'orario di lavoro durante il periodo di utilizzo condiviso, è stato così concordato per le vie brevi tra i due Enti:

	dalle	alle	dalle	alle	Iseo	Sale Marasino	Tot.
Lunedì	08:30	13:00	14:00	17:00	07:30		07:30
Martedì	08:30	13:00			04:30		04:30
Mercoledì	08:30	13:00	14:00	16:00		06:30	06:30
Giovedì	08:30	13:00	14:00	17:00	03:00	04:30	07:30
Venerdì	08:30	13:00			04:30		04:30
Sabato	08:30	14:00				05:30	05:30
Totale					19:30	16:30	36:00:00

L'articolazione dell'orario di lavoro e la giornata di servizio, potranno subire variazioni in relazione alle esigenze di ciascun ente nel rispetto dei limiti sopraindicati.

Art. 4 Collocazione organica e gestione giuridica

Per il periodo di scavalco condiviso la dipendente continuerà a rimanere agli effetti giuridici ed economici alle sole dipendenze del Comune di Iseo.

In relazione al profilo professionale ed alla posizione di lavoro rivestita presso l'ente di appartenenza ed in relazione al rapporto giuridico che si andrà ad instaurare tra l'ente utilizzatore ed il dipendente utilizzato a tempo parziale, quest'ultimo sarà funzionalmente incaricato, presso tale ente, presso l'Ufficio Servizi Demografici – come Istruttore con l'assunzione di tutte le funzioni ad esso relative. Qualora durante il periodo di utilizzo condiviso il dipendente si renda responsabile di un comportamento tale da non escludere la possibilità dell'avvio del procedimento disciplinare, competente in merito sarà il Comune di Iseo eventualmente su segnalazione dell'ente utilizzatore, il quale rimarrà, inoltre, competente per quel che riguarda l'adozione di provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria, disposti ai sensi della normativa vigente.

Articolo 5 Gestione giuridica

Per l'intera durata dell'utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Sale Marasino la gestione giuridica della dipendente resta assegnata al Comune di Iseo che resta l'unico datore di lavoro del dipendente.

Al Comune di Iseo spetterà per tale periodo la gestione del monte ferie annuo e di tutti i diritti, contrattualmente previsti, spettanti al dipendente.

La comunicazione relativa all'assenza per malattia, così come la presentazione della relativa certificazione medica, dovrà essere effettuata presso il Comune di Iseo, anche nel caso in cui l'assenza sia riferita ai giorni lavorativi da svolgersi presso il Comune di Sale Marasino.

Le parti si impegnano a garantire tempestivamente le informazioni di reciproco interesse relative alla gestione del rapporto che si intende istituire con il presente accordo.

Art. 6 Oneri finanziari e modalità di liquidazione

Per tutta la durata del presente accordo la titolarità degli atti inerenti la gestione economica del rapporto di lavoro restano in capo al Comune di Iseo, anche per quanto riguarda l'applicazione della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali.

Il Comune di Sale Marasino si impegna a rimborsare al Comune di Iseo il trattamento economico fondamentale previsto dal CCNL in godimento alla dipendente P. G., oltre agli oneri riflessi ed IRAP relativi al periodo di validità del presente accordo ed in proporzione all'effettiva assegnazione del dipendente al Comune di Sale Marasino.

Il trattamento economico annuo lordo in atto, comprensivo degli oneri contributivi sullo stesso ricadenti, già in godimento, sarà corrisposto per intero dall'ente cedente; pertanto, per il periodo di utilizzo condiviso il trattamento economico spettante sarà anticipato dal Comune di Iseo e ad esso rimborsato dall'ente utilizzatore in ragione della propria quota parte, secondo la seguente modalità: terminato il periodo di utilizzo condiviso l'ente cedente chiederà il rimborso della quota di compartecipazione all'ente utilizzatore il quale, a sua volta, procederà al rimborso entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa.

Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del CCNL 16.11.2022.

Art. 7 Ferie e permessi

L'ente utilizzatore consentirà al dipendente utilizzato a tempo parziale la fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dalle vigenti norme contrattuali in misura proporzionale al periodo di utilizzo condiviso, ove il dipendente non ne abbia già fruito nel corso dell'anno. I relativi provvedimenti sono emanati dall'ente cedente.

La richiesta di utilizzo dei permessi che vanno ad incidere sul trattamento economico deve essere formulata dall'interessato al Comune di Iseo previo parere dell'Ente utilizzatore.

Art. 8 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente accordo, si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, degli atti necessaria da parte degli organi competenti dei rispettivi Enti, nonché della normativa vigente.

Articolo 9 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation – GDPR*), si informa che i dati forniti nell'ambito del presente procedimento verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale vengono resi e con le modalità previste dalla "informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R.

Per il Comune di Iseo
Il Segretario Generale
Dott.ssa Enrica Pedersini

Per il Comune di Sale Marasino
Il Segretario Generale
Dott.ssa Franca Moroli